



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SOLLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 2017^(*)

Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recanti disposizioni per il contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi

^(*) Testo non rivisto dal presentatore

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, finalizzato a rendere più uniforme e incisiva la disciplina del contrasto all'attività di parcheggiatore abusivo, è frutto di una riflessione dell'Automobile club d'Italia (ACI) di Napoli volta a tutelare maggiormente l'automobilista.

Allo stato della legislazione vigente lo svolgimento abusivo dell'attività di parcheggiatore, che non poco infastidisce l'automobilista, integra un illecito amministrativo punito con sanzione pecuniaria quasi sempre inesigibile.

In un recente passato specifiche modalità di realizzazioni delle condotte in esame hanno indotto alcuni magistrati a formulare ipotesi di reato che vanno dall'occupazione arbitraria di suolo pubblico all'estorsione tentata o consumata. Si è trattato, indubbiamente, di iniziative meritorie che però, per non essere state assunte anche in altri casi analoghi, vanno ritenute inidonee a fornire una risposta in termini di doveroso trattamento uniforme del fenomeno illegale.

Pertanto, al fine di soddisfare l'esigenza di contrastare in modo uniforme e più incisivo tale tipo di attività abusiva, il presente disegno di legge prevede che alla sanzione

pecuniaria si affianchi, disposto con provvedimento del questore, l'obbligo quotidiano di presentazione negli uffici della detta autorità provinciale di pubblica sicurezza per un periodo compreso tra i dodici e i ventiquattro mesi.

È previsto, altresì, che in caso di violazione del citato provvedimento amministrativo, l'autore di essa sia punito con l'arresto da sei mesi a due anni e che il giudice, con la sentenza che accerta il fatto (quindi anche in caso di maturata prescrizione del reato) applichi la misura dell'anzidetto obbligo quotidiano di presentazione per la durata di due anni.

È infine previsto che la violazione della prescrizione disposta dall'autorità giudiziaria integri un delitto punito con la reclusione da uno a quattro anni e che l'obbligo quotidiano di presentazione negli uffici della questura debba essere nuovamente deliberato per la durata di due anni.

È evidente l'analogia dell'impianto proposto con quello recepito dall'articolo 6, comma 3, della legge n. 401 del 1989 in materia di tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 15-*bis*, sono inseriti i seguenti:

«15-*ter*. Nei confronti dell'autore dell'illecito amministrativo previsto dal comma 15-*bis*, il questore, con provvedimento motivato, dispone per due anni l'obbligo quotidiano di presentazione negli uffici della questura nella cui circoscrizione il trasgressore risiede.

15-*quater*. L'inosservanza del provvedimento del questore è punita con l'arresto da sei mesi a due anni. Il giudice, con la sentenza che accerta il reato, dispone, altresì, per la durata di due anni, la misura amministrativa dell'obbligo quotidiano di presentazione negli uffici della questura individuata ai sensi del comma 15-*ter*.

15-*quinqies*. L'inosservanza della misura amministrativa disposta con sentenza dal giudice è punita con la reclusione da uno a quattro anni. Si applica quanto previsto nel secondo periodo del comma 15-*quater*.

15-*sexies*. La cognizione dei reati previsti nei commi precedenti è attribuita al tribunale in composizione monocratica».

